



CITTÀ DI FASANO

Sindaco

Ordinanza Sindacale n.: **20** del **10/04/2020**

Oggetto: ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID – 19 - PERIODO: 12-13 APRILE 2020 – INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 16/2020, COME RETTIFICATA DALLA SUCCESSIVA N. 17/2020 E INTEGRATA DALLA N. 19/2020 IN ORDINE ALLE VENDITE DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ CON STRUMENTI DIGITALI O TELEFONICI

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: *"a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;
- con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- Con decreto legge 19 marzo 2020, n. 19 sono state stabilite nuove ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19
- con DPCM del 23.03.2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- con decreto legge n. 19 del 25.03.2020 sono stati fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e si è stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COOVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del virus COVID-19 e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale n. 16 del 07.04.2020, come integrata causa errore materiale dalla successiva n. 17 emessa in pari dati, con cui, per le motivazioni ivi indicate, si è provveduto ad adottare le seguenti ulteriori misure, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1. Nelle giornate festive del 12 e del 13 aprile 2020 sarà osservata la completa chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, compresi i rivenditori di tabacchi. Sono esclusi dall'obbligo di completa chiusura: le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le stazioni di rifornimento carburante che si attengano agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi;

2. Nella fascia oraria di apertura al pubblico i gestori delle attività commerciali al dettaglio dovranno predisporre tutte le condizioni necessarie per evitare il rischio di contagio, verificando che siano garantiti il rispetto del divieto di assembramento, l'accesso limitato e contingentato degli avventori e limitato ad uno solo componente per nucleo familiare, il mantenimento della prescritta distanza interpersonale, l'utilizzo dei DPI da parte del personale, e provvedendo, fino al 13 aprile 2020, ad opportuna sanificazione, degli ambienti aperti al pubblico;

3. Obbligo di indossare da parte dei clienti degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherina o comunque una protezione, tipo sciarpa o foulard, per coprire naso e bocca).

Vista la successiva ordinanza n. 19/2020 con la quale si è precisato che la completa chiusura al pubblico, nelle giornate del 12 e del 13 aprile 2020, riferita ai rivenditori di tabacchi, comporta altresì lo spegnimento dei distributori automatici di sigarette, tabacchi e altri generi di monopolio;

Dato atto che, con ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 204 del 09.04.2020 si è fra l'altro disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e di lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020 delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, con la precisazione che "sono consentite le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna";

Ritenuto, pertanto, necessario, oltre che opportuno, integrare la precedente ordinanza sindacale n. 16/2020, quale rettificata dalla successiva n. 17/2020 e integrata dalla n. 19/2020, in considerazione del fatto che l'ordinanza regionale, intervenuta in data posteriore alle precedenti decisioni sindacali in materia, ha una efficacia territoriale estesa a tutti i Comuni della Puglia, disponendo che nelle giornate festive del 12 e del 13 aprile 2020 sono consentite le vendite di generi alimentari e di prima necessità a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, in ottemperanza all'Ordinanza regionale n. 204 del 09.04.2020, di integrare la precedente ordinanza sindacale n. 16/2020, quale rettificata dalla successiva n. 17/2020 e integrata dalla n. 19/2020, precisando che:

nelle giornate festive del 12 e del 13 aprile 2020 sono consentite le vendite di generi alimentari e di prima necessità a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 oltre la sanzione accessoria di cui al com. 4, com.2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano e trasmessa agli Organi di Stampa per la sua divulgazione.

Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, ai Dirigenti comunali, al Dirigente del Suap e al Comandante della Polizia locale e alle Forze dell'ordine, e alla ASL, Dipartimento di Igiene e Sanità.

Il Sindaco
F.to Francesco Zaccaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 10/04/2020 fino al 26/04/2020.

Fasano, 10/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione